

# COMUNE DI TROMELLO

Provincia di Pavia

---

tel. 0382/86021  
fax 0382/868370

P.IVA : 00463060186  
Cod. Fiscale : 85001850180

## REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AI REFERENDUM COMUNALI

APROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.46 DEL 30-11-2000, MODIFICATO  
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.7 DEL 2-3-2002.

## **TITOLO I - Delle disposizioni preliminari**

### **Art. 1**

Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale di Tromello, le norme che regolano l'istituto del Referendum di competenza Comunale.

### **Art. 2**

I cittadini che intendono promuovere Referendum Comunale devono costituire un Comitato Promotore, composto da un minimo di 5 e da un massimo di 10 persone, iscritte nelle liste elettorali del Comune di Tromello.

Il Comitato deve costituirsi ufficialmente davanti al Segretario Comunale, presentando l'elenco, in carta libera, dei componenti, al quale devono essere allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune e la proposta (o le proposte) del quesito per il quale viene richiesto un referendum popolare.

In calce alla proposta dovrà essere indicato il nominativo di un promotore delegato a ricevere tutte le comunicazioni relative e a rappresentare il Comitato davanti al Collegio di Garanzia.

### **Art. 3**

Il Collegio di Garanzia è nominato dalla Giunta Comunale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale da cui è stato nominato.

Esso è composto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio o da un suo delegato, il quale assume la presidenza del Collegio, da due esperti in materia giuridica amministrativa estranei all'Amministrazione Comunale, di cui uno proposto dal Prefetto della Provincia di Pavia e uno proposto dall'Assessore agli Affari Generali della Regione Lombardia per la designazione di un funzionario della Regione stessa, e dal Segretario Comunale quale verbalizzante e senza diritto di voto delle decisioni del Collegio. Qualora si verificasse la indisponibilità di nomina di uno dei due esperti, si chiederà la designazione, in via alternativa, al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Pavia.

Il collegio di garanzia ha le seguenti funzioni:

- a. Approvazione l'ammissibilità dei quesiti proposti dal Comitato Referendum, prima di procedere alla raccolta delle firme;
- b. L'esattezza del numero delle firme raccolte, ai sensi dell'art. 32, comma 1, dello Statuto Comunale e la veridicità dell'autenticazione delle firme.

Le decisioni adottate dal Collegio di garanzia devono essere comunicate a mezzo notifica al delegato del Comitato Promotore ed al Sindaco.

Entro dieci giorni dalla notifica le parti interessate possono proporre, con mozioni motivate ed in carta libera, il riesame allo stesso Collegio, che si pronuncia in via definitiva, non oltre il decimo giorno successivo alla richiesta, con la possibilità del ricorso al TAR da ambo le parti.

Ciascun componente del Collegio riceverà, per ogni seduta, un compenso a vacazione, calcolato in base a quanto previsto dalla tariffa professionale vigente.

### **Art. 4**

In relazione alle proposte di referendum di iniziativa popolare dichiarate ammissibili, la raccolta delle firme è effettuata, a cura dei promotori, su fogli di carta libera uso protocollo, sui quali deve essere riportato il testo del quesito da sottoporre agli elettori.

I fogli destinati alla raccolta delle firme devono essere vidimati dal Segretario Comunale, che provvede ad apporvi il numero d'ordine, il timbro, e la firma. La consegna dei fogli vidimati al

delegato è attestata con ricevuta. Non possono essere utilizzati per la raccolta delle firme fogli non vidimati.

Le firme si raccolgono innanzi al Segretario comunale, in orario d'ufficio, o presso notai designati dal Comitato dei promotori, o dinnanzi a tutti coloro i quali sono competenti ad eseguire le autenticazioni ai sensi dell'art.14 della legge 21-3-1990 n.53, così come modificato dall'art.1 della legge 28-4-1998 n.130 e dall' art.4, c.2, della legge 30-4-1999 n.120 e quindi anche i Consiglieri Comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco.

Gli elettori appongono sugli appositi fogli vidimati la propria firma, in modo leggibile, seguita dall'indicazione in stampatello del nome e cognome, del luogo e data di nascita, della residenza. Il numero di iscrizione nelle liste elettorali verrà apposto e certificato dal funzionario del Comune.

I pubblici ufficiali deputati alla raccolta delle firme provvedono alla loro autenticazione, la quale deve recare l'indicazione della data in cui avviene. Se viene effettuata un'unica autenticazione per tutte le firme contenute in un foglio, è necessaria l'indicazione del numero delle firme raccolte in quest'ultimo.

I fogli vidimati contenenti le firme autenticate vanno presentati, dai promotori al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta, entro il 30 maggio o entro il 30 novembre. Qualora si tratti di giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Entro 10 giorni dal ricevimento dei fogli vidimati contenenti le firme autenticate e il quesito, il Segretario Comunale convoca il Collegio di garanzia per l'esame di cui all'art. 3, comma 3 punto b) e per le decisioni di cui all'art. 3, comma 4.

#### **Art. 5**

L'indizione del referendum è effettuata con decreto del Sindaco. Egli ne dà avviso al Prefetto mediante trasmissione del decreto ed alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici del manifesto di convocazione dei comizi il 45° giorno precedente il referendum.

La data del referendum è fissata dalla Giunta comunale, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno per la sessione primaverile, ovvero in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre per la sessione autunnale, in base alla copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione del rispettivo esercizio finanziario. La copertura finanziaria deve comunque essere prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

#### **Art. 6**

Sono elettori le persone residenti nel Comune, che alla data del referendum, abbiano compiuto il 18° anno di età e quelle residenti in un Comune delle Regioni a statuto speciale, che siano iscritte nelle liste elettorali aggiunte, con spese di viaggio a proprio carico.

#### **Art. 7**

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei referendum e sono consegnati agli elettori entro il settimo giorno precedente il referendum.

I certificati non recapitati a domicilio ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale dal quinto giorno precedente il referendum.

## **Art. 8**

L'Ufficio di sezione per il referendum è composto da un Presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

Ai componenti l'Ufficio di sezione spettano gli onorari e le maggiorazioni previsti dalle vigenti normative.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale, nonché dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede il capogruppo consiliare del partito o gruppo politico rappresentato in Consiglio, ovvero il delegato del Comitato promotore.

## **Art. 9**

Le schede per il referendum, di carta consistente, hanno le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B, allegate al presente regolamento e contengono il quesito formulato ai sensi del precedente articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

In caso di più referendum, per gli scrutini, va osservato l'ordine di deposito presso la Segreteria del Comune delle richieste di referendum.

## **Art. 10**

Entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione del referendum il Consiglio Comunale provvede a nominare la Commissione centrale per l'esame dei risultati del referendum. Essa è composta da due consiglieri appartenenti alla maggioranza e da due consiglieri appartenenti alla minoranza. Il consigliere più anziano assume le funzioni di Presidente. Sono nominati anche membri supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario Comunale o da persona da lui delegata. E' facoltà della Commissione farsi assistere da personale del Comune.

Sulla base dei verbali delle operazioni elettorali, trasmessi dagli Uffici di sezione, La Commissione dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale, che resta depositato presso la Segreteria del Comune, unicamente ai verbali delle operazioni elettorali degli Uffici di sezione.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di assistere a tutte le operazioni predette, nonché di estrarre copia dell'esemplare del verbale di cui al comma precedente.

La Commissione inoltra l'esito del referendum al Consiglio Comunale, che ne proclama il risultato entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione. Il Sindaco ne dà quindi avviso alla cittadinanza con manifesto da affiggersi all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

## **TITOLO II - Disciplina della propaganda elettorale**

### **Art. 11**

La Giunta Comunale, tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello fissato per il referendum, provvede a stabilire in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti. Contestualmente la Giunta assegna ad ogni partito o gruppo politico presente in Consiglio comunale, nonché al comitato promotore del referendum uno spazio avente una superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base.

Qualora abbiano luogo più referendum ad ogni partito o gruppo politico, nonché ai comitati promotori i referendum, questi ultimi intesi come gruppo unico, spetta un unico spazio.

I partiti o i gruppi politici, nonché il comitato promotore il ( i ) Referendum possono consentire che associazioni fiancheggiatrici, da loro indicate, utilizzino lo spazio loro assegnato.

### **Art. 12**

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per il ( i ) Referendum è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato altresì il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

## **TITOLO III - Del procedimento preparatorio e della votazione**

### **Art. 13**

Entro il ventesimo giorno precedente la consultazione il Sindaco provvede alla nomina, mediante sorteggio dall'Albo di cui all'articolo 1 della Legge 21 marzo 1990 n. 53, depositato presso il Comune, dei Presidenti di seggio. In caso di impedimento, il Sindaco nomina persone idonee alla funzione, sempre comprese nell'Albo stesso.

### **Art. 14**

Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedente il referendum la Commissione elettorale comunale procede, in seduta pubblica, preannunciata almeno due giorni prima mediante affissione di apposito manifesto, alla nomina degli scrutatori occorrenti per le operazioni elettorali, sorteggiandoli dall'Albo formato ai sensi della Legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dall'articolo 7 della Legge 21 marzo 1990 n. 53 e modificata dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999 n.120.

Ai sorteggiati il Sindaco notifica nel più breve tempo, l'avvenuta nomina a mezzo messo comunale. L'eventuale impedimento deve essere comunicato, entro i termini prescritti, al Sindaco, che provvede a sostituirli come prescritto dalle vigenti leggi.

### **Art. 15**

Tra le ore quattordici e le ore sedici del giorno che precede il referendum il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- 1 - Il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2 - un esemplare della lista della sezione;

- 3 - l'estratto della lista di sezione da affiggersi nella sala della votazione;
- 4 - l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
- 5 - le designazioni dei rappresentanti dei gruppi politici;
- 6 - il pacco delle schede;
- 7 - l'urna della votazione;
- 8 - il pacco di cancelleria;
- 9 - un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto, nonché la serie delle buste occorrenti alla confezione dei plichi.

#### **Art. 16**

I bolli delle sezioni sono conformi al modello illustrato all'allegato C del presente regolamento.

#### **Art. 17**

Alle ore sedici del giorno che precede le consultazioni, il Presidente costituisce l'ufficio di sezione nella sala allo scopo designata, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario e invitando i rappresentanti dei gruppi politici e del Comitato Promotore ad assistere alle operazioni elettorali.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti, il Presidente chiama in sostituzione le persone presenti che siano idonee all'incarico.

Appena avvenuta la costituzione dell'Ufficio, il Presidente, presa nota del numero degli elettori iscritti nella sezione, apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori. Lo scrutatore appone la sua firma sulla parte esterna della scheda, autenticandola. Successivamente il Presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Compiute le operazioni predette il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente affidando la custodia dell'ufficio di sezione alla Forza Pubblica.

#### **Art. 18**

Alle ore sei e trenta del giorno fissato per il referendum il Presidente riprende le operazioni elettorali dichiarando aperta la votazione. Gli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione. Essi devono esibire un documento di identità. Ai fini della identificazione degli elettori si applica quanto disposto all'articolo 57 del testo unico 30 marzo 1957,n.361.

Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

#### **Art. 20**

Dopo la chiusura della votazione si procede all'accertamento del numero di coloro che hanno votato ed alla formazione dei plichi contenenti le liste della votazione, i tagliandi elettorali e le schede non utilizzate, che verranno trasmessi al Segretario Comunale.

#### **Art. 21**

Le operazioni di scrutinio hanno inizio non appena terminate le operazioni di cui all'articolo precedente, senza soluzione di continuità, e proseguono fino all'esaurimento secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di consultazioni referendarie nazionali.

Alla fine delle operazioni di scrutinio tutto il materiale verrà racchiuso in apposite buste e verrà consegnato al Segretario Comunale, che, entro 48 ore, lo trasmetterà alla Commissione Centrale di cui all'art. 10, per i provvedimenti di competenza.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **I**

In caso di contemporaneo svolgimento del referendum comunale con referendum nazionali il presente regolamento non trova applicazione, se non nelle parti di stretta pertinenza al referendum comunale.

### **II**

L'Ufficio elettorale predispone le bozze degli stampati e delle pubblicazioni occorrenti alla consultazione, di cui alla distinta, che costituisce l'allegato D.

### **III**

Tutti gli Atti della votazione, le liste di sezione, le schede avanzate, le schede valide, nonché le schede bianche e nulle e contestate, sono conservate per cinque anni nella Segreteria comunale.

### **IV**

Il quantitativo di schede per i referendum da destinarsi ai seggi è pari al numero degli elettori della sezione, maggiorato del 10 per cento. Il Comune terrà una scorta complessiva di schede pari al 10 per cento del totale degli elettori per ciascun referendum.

### **V**

Qualora vengano indetti più di un referendum il colore delle schede dei referendum verrà deciso con apposito provvedimento a cura del Segretario. In caso di abbinamento con referendum nazionali, se non compatibili, i colori delle schede verranno decisi e concordati con provvedimento a parte, a cura del Segretario.

### **VI**

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, Testo Unico delle Leggi per l'elezione della Camera dei Deputati.

## **NORMA TRANSITORIA**

Per i referendum d'iniziativa popolare proposti anteriormente alla data di adozione del presente regolamento, non si applicano le disposizioni di cui all'art.2 ed all'art.4, per quanto riguarda l'obbligatorietà della vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.

Sempre in via transitoria si prevede di ammettere il quesito referendario per il quale sono già state raccolte le firme. Il Collegio di Garanzia si riunirà entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento per verificare la regolarità della raccolta delle firme ed il raggiungimento del numero minimo previsto dallo Statuto. Si dà atto che le firme predette sono già state depositate nella cassaforte del Comune di Tromello in data 21-9-2000, Prot. n.7173.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM COMUNALI PREVISTI  
DALL'ARTICOLO 32 DELLO STATUTO**

**PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**

PARTE I | PARTE II | PARTE III | PARTE IV

COMUNE di TROMELLO  
REFERENDUM N°  
DEL \_\_\_\_\_

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

SEGNA DELLO SCRUTATORE

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM COMUNALI PREVISTI  
DALL'ARTICOLO 32 DELLO STATUTO**

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I | PARTE II | PARTE III | PARTE IV

REFERENDUM COMUNALE N. 000 TITOLO ABBREVIATO	
Testo: _____ _____ _____ _____ _____	
<b>SI</b>	<b>NO</b>

## REFERENDUM COMUNALI

### MODELLO DEL BOLLO DELLE SEZIONI

Il timbro, in gomma, reca una numerazione progressiva per tutte le sezioni del Comune ed è affidato in custodia all'Ufficio Elettorale.

Esso è racchiuso in una cassetta di legno o di cartone spesso della dimensione adatta a contenerlo, unicamente ad un tampone del tipo N. 2 e ad una boccettina di inchiostro nero senz'olio.

DISTINTA DEGLI STAMPATI

Modello N.	DESCRIZIONE
01 Ref.	Manifesto di convocazione dei comizi.
02 Ref.	Certificato elettorale maschile.
03 Ref.	idem - femminile.
04 Ref.	Duplicato certificato elettorale maschile.
05 Ref.	idem - femminile.
06 Ref.	Manifesto di convocazione della Commissione elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori.
07 Ref.	Manifesto contenente avvertenze agli elettori per i certificati elettorali.
08 Ref.	Verbale delle operazioni dell'Ufficio di sezione per i Referendum
09 Ref.	Fascicolo dei moduli di ricevuta per la formazione e la consegna dei plichi.
10 Ref.	Lista elettorale aggiunta per la votazione dei militari.
11 Ref.	Tabelle di scrutinio.
12 Ref.	Verbale dell'Ufficio centrale per la proclamazione dei risultati del (dei) Referendum
Buste serie Ref	Serie di buste per la confezione e la spedizione dei plichi da parte degli uffici di sezione.